

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 335 della seduta del 30 LUG. 2018.

Oggetto: Determinazione dei dati economici e trasportistici da trasmettersi a carico delle aziende esercenti servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 35/2015.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Prof. Roberto MUSMANNO
DIRIGENTE GENERALE
Ing. Laura Zinno
LA DIRIGENTE
Avv. Valeria A. Scarpellit

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|---|--------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Gerardo Mario OLIVERIO | Presidente | X | |
| 2 | Francesco RUSSO | Vice Presidente | | X |
| 3 | Maria Francesca CORIGLIANO | Componente | | X |
| 4 | Mariateresa FRAGOMENI | Componente | X | |
| 5 | Roberto MUSMANNO | Componente | X | |
| 6 | Antonietta RIZZO | Componente | X | |
| 7 | Savina Angela Antonietta ROBBE | Componente | | X |
| 8 | Francesco ROSSI | Componente | X | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____

DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dot. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.lgs. n. 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e ss.mm. ii.;
- l'art. 11, comma 2, lett. a), della L.r. n. 35 del 2015, a mente del quale la Giunta Regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina i *"dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale [...], sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, devono trasmettere all'Osservatorio, nonché le modalità e le scadenze di trasmissione"*;
- l'art. 11, comma 3, della L.r. n. 35 del 2015, in base al quale la Giunta regionale *"determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2"* del medesimo articolo.

PREMESSO:

- che il competente Settore con nota prot. n.5448 del 8.01.2018 ha prodotto una proposta di disciplinare ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a), della L.r. n. 35 del 2015, corredandola da una relazione illustrativa;
- che la proposta di disciplinare è stata aggiornata, soprattutto tenendo conto della intervenuta deliberazione n. 16/2018 dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti, con nota prot. N. 164273 del 11.05.2018;
- che il Comitato della Mobilità nella seduta del 28.05.2018 ha espresso sulla proposta aggiornata di cui sopra, che consta di 7 articoli, il proprio parere favorevole.

VISTA:

- l'allegata proposta di disciplinare per la determinazione dei dati economici e trasportistici da trasmettersi a carico delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 35/2015, conforme a quella sulla quale si è espresso il Comitato della Mobilità (allegato), corredata delle disposizioni (art 8 e 9) associate alle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi in essa previste, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.r. n. 35 del 2015, che non sono soggette a parere del Comitato della Mobilità e modificata al comma 1 dell'articolo 5, senza variazioni sostanziali, ma utilizzando definizioni coerenti con il resto del testo del provvedimento e con la L.r. n. 35/2015;

CONSIDERATO:

- che la proposta di disciplinare rappresenta un adeguato equilibrio fra i dati richiesti, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del servizio e una migliore programmazione dello stesso, e l'onere associato a carico degli operatori del trasporto pubblico locale;
- che la stessa è coerente con le finalità della L.r. n. 35/2015 e con le pertinenti deliberazioni dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- che la proposta in questione si applica a partire dai nuovi affidamenti (per come meglio specificato nella stessa), nonché ai servizi di nuova autorizzazione, mentre per gli affidamenti in essere si applica, ai sensi dell'art. n. 24 , l.r. n. 35/15, il disposto della D.G.R. n. 123 del 22.04.2013.

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) e comma 3 della L.r. n. 35 del 2015 l'allegata proposta di disciplinare (allegato).

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente disciplinare non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

SU PROPOSTA dell'assessore Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'articolo 11 della L.r. n. 35/2015 l'allegato "Disciplinare di individuazione dei dati economici e trasportistici da trasmettersi a cura degli operatori che effettuano servizi di TPL".
2. **DI DARE MANDATO** al Settore Osservatorio della Mobilità di trasmettere periodicamente i dati per come ricevuti all'ART Cal per gli adempimenti conseguenti.
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Dipartimento Infrastrutture, LLPP, Mobilità e all'ART Cal, per gli adempimenti conseguenti.
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs., 14 marzo 2013, n. 33.
- DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 8 AGO. 2018 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

IL DIRIGENTE
Scopelliti

Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Articolo 11, c. 2, lett. a)
Disciplinare di individuazione dei dati economici e trasportistici
da trasmettersi a cura degli operatori che effettuano servizi di TPL

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito oggettivo di applicazione

1. Oggetto del presente disciplinare è l'individuazione dei dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono trasmettere ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della L.R. n. 35/2015.
2. Il presente disciplinare si applica:
 - a) ai servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 35/2015, i cui bandi di gara o lettere di invito, ovvero i contratti di servizio nel caso di affidamenti diretti o in house, sono successivi all'approvazione dello stesso disciplinare;
 - b) ai servizi di trasporto pubblico locale che sono autorizzati, successivamente all'approvazione dello stesso provvedimento, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 35/2015; è fatta salva, ove espressamente prevista, la cessazione anticipata delle stesse autorizzazioni conseguente all'approvazione del presente provvedimento.
3. Per i servizi di cui alla lettera a) del comma 2, nel caso di affidamento diretto o in house, qualora l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 sia stato pubblicato antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento, l'ente affidante può prevedere un periodo transitorio di applicabilità delle disposizioni in esso contenute, per la durata massima di un anno dalla stipula del contratto.
4. Ai servizi di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano, a decorrere dal 01.06.2019, esclusivamente l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 7 e inoltre l'articolo 6, nei limiti degli obblighi di legge richiamati al comma 1 dello stesso articolo che sono applicabili alla stessa tipologia di servizi. Con provvedimento dell'Osservatorio della Mobilità può essere concessa una proroga del termine di cui al periodo precedente, per un massimo di 6 mesi.

Titolo II DATI ECONOMICI

Articolo 2 Costi e ricavi

1. L'operatore è obbligato a fornire annualmente le voci di costo, di ricavo e l'utile/perdita relative al conto economico a consuntivo in base a quanto indicato nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e nel Prospetto n. 2 dell'Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i dati del conto economico devono essere riclassificati secondo il seguente schema:
 - C.1. spese per il personale;
 - C.2. spese per l'energia e il carburante;
 - C.3. oneri per le infrastrutture;
 - C.4. oneri per la manutenzione e riparazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico;
 - C.4. oneri del materiale rotabile;
 - C.5. oneri delle installazioni necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri;
 - C.6. costi fissi;
 - C.7. altri costi;
 - R.1. ricavi tariffari, anche derivanti da compensazioni per agevolazioni tariffarie;
 - R.2. ricavi da corrispettivi di esercizio;
 - R.3. altri ricavi da contributi in conto esercizio;
 - R.4. altri ricavi da contributi in conto capitale;

- R.4. altri ricavi;
 - UP. utile o perdita di esercizio.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, corredando gli stessi da una dichiarazione del rappresentante legale e, se previsto, dell'organo di controllo che ne attesti la corrispondenza:
 - ai dati contenuti nel bilancio di esercizio;
 - ai dati contenuti nella contabilità separata di cui all'allegato del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
 3. L'Osservatorio della Mobilità può definire puntualmente con proprio provvedimento:
 - l'esatto contenuto dei dati oggetto di trasmissione, inclusa una possibile diversa riclassificazione delle voci del conto economico;
 - l'esatta modalità di rappresentazione dei dati oggetto di trasmissione;
 - le modalità, anche telematiche, per la trasmissione dei dati;
 - i criteri e le metodologie per la stima dei dati.
 4. Il provvedimento di cui al comma 3 si applica qualora sia stato reso noto almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Articolo 3 Ricavi tariffari

1. L'operatore è obbligato a fornire mensilmente il numero dei titoli di viaggio e i ricavi tariffari, complessivi e per coppia origine-destinazione, anche suddivisi per:
 - a) tipologia di titolo di viaggio;
 - b) aliquota derivante dai diritti di esazione a bordo;
 - c) scaglione tariffario;
 - d) giorno della settimana, nel solo caso in cui la validità del titolo di viaggio è al più giornaliera;e combinazioni di essi, se richiesto. Possono essere previste aggregazioni di coppie origine-destinazione (es: tutte le origini/destinazioni nello stesso Comune).
2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi con cadenza mensile, entro un termine ordinariamente pari a 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. L'operatore è obbligato a fornire gli stessi dati di cui al comma 1 su base annuale, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, corredando gli stessi da una dichiarazione del rappresentante legale e, se previsto, dell'organo di controllo che ne attesti la corrispondenza:
 - ai dati contenuti nel bilancio di esercizio;
 - ai dati contenuti nella contabilità separata di cui all'allegato del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
4. L'Osservatorio della Mobilità può definire puntualmente con proprio provvedimento:
 - l'esatto contenuto dei dati oggetto di trasmissione;
 - l'esatta modalità di rappresentazione dei dati oggetto di trasmissione;
 - le modalità, anche telematiche, per la trasmissione dei dati;
 - le eventuali deroghe motivate al termine di cui al comma 2;
 - i criteri e le metodologie per la stima dei dati.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 si applica qualora sia stato reso noto almeno 60 giorni prima dell'inizio del mese di riferimento.

Titolo III DATI TRASPORTISTICI

Articolo 4 Offerta (km e posti-km)

1. L'operatore è obbligato a registrare l'esecuzione delle corse e il mezzo utilizzato per l'esecuzione di ciascuna corsa, al fine di misurare la quantità di posti offerti, a sedere e in piedi.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi sia disaggregati, sia elaborati per fornire i seguenti dati:
 - la percorrenza programmata (km);
 - la percorrenza effettuata (km);
 - i posti totali offerti (posti-km) programmati, per i soli servizi ferroviari, o su rotaia o assimilabili;
 - i posti a sedere offerti (posti-km) programmati, per i soli servizi ferroviari, o su rotaia o assimilabili;
 - i posti totali offerti (posti-km) effettivi;
 - i posti a sedere offerti (posti-km) effettivi;aggregati per:
 - a) corsa;
 - b) relazione;
 - c) giorno della settimana;
 - d) fascia oraria (morbida e punta);e combinazioni di essi, se richiesto.
3. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi con cadenza mensile, entro un termine ordinariamente pari a 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento. Deve inoltre essere trasmesso un riepilogo su base annuale, entro 45 giorni dal termine dell'anno solare.
4. L'Osservatorio della Mobilità può definire puntualmente con proprio provvedimento:
 - l'esatto contenuto dei dati oggetto di trasmissione;
 - l'esatta modalità di rappresentazione dei dati oggetto di trasmissione;
 - le modalità, anche telematiche, per la trasmissione dei dati;
 - le eventuali deroghe motivate al termine di cui al comma 3;
 - i criteri e le metodologie per la stima dei dati.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 si applica qualora sia stato reso noto almeno 60 giorni prima dell'inizio del mese di riferimento.

Articolo 5 Domanda servita (passeggeri e passeggeri-Km)

1. L'operatore è obbligato a effettuare il rilievo manuale dei passeggeri saliti e discesi a ogni fermata, mediante un monitoraggio relativo ad una settimana di riferimento con la seguente frequenza:
 - a) per i servizi ferroviari, o su rotaia o assimilabili, trimestrale, per un totale di quattro rilevazioni all'anno (due per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale);
 - b) per i servizi su strada, semestrale, per un totale di due rilevazioni all'anno (una per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale).Il rilievo deve essere effettuato utilizzando una quantità adeguata di personale in relazione al numero delle porte di accesso/egresso dei veicoli, nel rispetto delle norme e regolamenti in materia di sicurezza.
2. Nel caso dei servizi ad alta frequenza, superiore a 3 corse all'ora sulla stessa relazione, il rilievo può essere limitato a un numero di corse pari al 50%, comunque non inferiore a 3 corse all'ora. L'effettuazione del rilievo, per i soli servizi su gomma, può essere effettuato nell'arco di al più tre settimane, suddividendo le corse da monitorare all'interno del periodo. Nei casi di cui al presente comma deve essere trasmesso all'Osservatorio della Mobilità un piano di monitoraggio, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei rilievi.
3. Per gli operatori obbligati per legge ad essere dotati di sistemi automatizzati per il conteggio dei passeggeri (ai sensi dell'articolo 27, comma 11-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017), o comunque dotati, il rilievo è effettuato senza soluzione di continuità.
4. Nel caso di cui al comma 3, qualora il rilievo continuativo sia esteso a tutti i servizi, l'obbligo di cui al comma 1 è attuato mediante un rilievo limitato al 20% del numero delle corse, estratto mediante un campionamento stratificato sulla relazione, il giorno della settimana e la fascia oraria (morbida e



punta). Nei casi di cui al presente comma deve essere trasmesso all'Osservatorio della Mobilità un piano di monitoraggio, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei rilievi.

5. I dati di cui ai commi 1 e 3 devono essere trasmessi disaggregati e aggregati per singola fermata e inoltre per:
 - a) corsa;
 - b) relazione;
 - c) giorno della settimana;
 - d) fascia oraria (morbida e punta);e combinazioni di essi, se richiesto.
6. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi ordinariamente entro 30 giorni dall'ultimo giorno di rilievo. I dati di cui al comma 3 devono essere trasmessi con cadenza mensile, entro un termine ordinariamente pari a 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento. Per tutti i dati deve essere trasmesso un riepilogo su base annuale, entro 45 giorni dal termine dell'anno solare.
7. L'Osservatorio della Mobilità può definire puntualmente con proprio provvedimento:
 - il periodo di monitoraggio;
 - l'esatto contenuto dei dati oggetto di trasmissione;
 - l'esatta modalità di rappresentazione dei dati oggetto di trasmissione;
 - le modalità, anche telematiche, per la trasmissione dei dati;
 - le eventuali deroghe motivate ai termini di cui al comma 6;
 - i criteri e le metodologie per la stima dei dati.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 si applica qualora sia stato reso noto almeno 60 giorni prima dell'inizio del mese di riferimento.

Articolo 6 Dati per i quali è obbligatoria la trasmissione ad altri soggetti

1. L'operatore è obbligato a fornire gli stessi dati richiesti dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito con l'art. 1, c. 300, della legge 244/2007, nonché dagli altri soggetti per i quali sussiste un obbligo di legge.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla trasmissione al soggetto richiedente, ovvero comunque entro 15 giorni dalla scadenza prevista dal soggetto richiedente.
3. L'Osservatorio della Mobilità può definire puntualmente con proprio provvedimento:
 - l'esatto contenuto dei dati oggetto di trasmissione;
 - l'esatta modalità di rappresentazione dei dati oggetto di trasmissione;
 - le modalità, anche telematiche, per la trasmissione dei dati;
 - le eventuali deroghe motivate ai termini di cui al comma 2;
 - l'eventuale esclusione dall'obbligo di trasmissione, qualora il dato fornito sia comunque accessibile da parte dell'Osservatorio della Mobilità.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 si applica qualora sia stato reso noto almeno 60 giorni prima della scadenza prevista dal soggetto richiedente.

Articolo 7 Ulteriori dati

1. L'operatore è obbligato a fornire annualmente, nonché ad ogni variazione, i seguenti dati:
 - a) caratteristiche rilevanti dei singoli mezzi utilizzati per i servizi (per i veicoli per i quali è applicabile il d.lgs. n. 285 del 1992, tali caratteristiche ricomprendono quelle di cui ai documenti ex art. n. 93 d.lgs. cit.);
 - b) caratteristiche rilevanti delle singole fermate;
 - c) caratteristiche rilevanti dei canali di vendita, inclusa informazioni sulla localizzazione e operatività temporale dei singoli punti vendita.
2. I dati di riepilogo annuale di cui al comma 1 devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro 45 giorni dal termine di ciascun anno solare. Le variazioni intercorse devono essere trasmesse tempestivamente e, qualora sia possibile, con 30 giorni di anticipo rispetto alla operatività della variazione.

3. L'Osservatorio della Mobilità può definire puntualmente con proprio provvedimento:
 - l'esatto contenuto dei dati oggetto di trasmissione;
 - l'esatta modalità di rappresentazione dei dati oggetto di trasmissione;
 - le modalità, anche telematiche, per la trasmissione dei dati;
 - la specificazione dei termini di cui al comma 2 e eventuali deroghe motivate agli stessi.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 si applica qualora sia stato reso noto almeno 60 giorni prima della scadenza prevista.

Titolo IV SANZIONI E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE

Articolo 8 Importo delle sanzioni

1. Il ritardo nella trasmissione dei dati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura stabilita nella tabella in allegato (colonna A) per ogni giorno di ritardo. Ai fini del computo del ritardo della trasmissione, in caso di integrazione e/o modifica di qualsiasi tipo dei dati trasmessi, si tiene conto della data dell'ultima integrazione e/o modifica. Qualora il soggetto obbligato adempia alla trasmissione prima o in assenza dalla formale messa in mora da parte dell'Osservatorio della Mobilità, o comunque entro 15 giorni dalla stessa, l'entità della sanzione è ridotta a un quarto.
2. Quando l'importo della sanzione di cui al comma 1 raggiunge o supera il valore della sanzione prevista per l'omissione della trasmissione dei dati nella misura stabilita nella tabella in allegato (colonna B), si applica tale ultima sanzione pecuniaria, che assorbe la sanzione di cui al comma 1.
3. La trasmissione di dati incompleti, oppure rappresentati, rilevati o computati in violazione a quanto specificato nel presente provvedimento e nei provvedimenti dell'Osservatorio della Mobilità da esso previsti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di importo fino a un massimo di quella di cui al comma 2. L'importo è commisurato al grado di incompletezza dei dati e alla gravità delle violazioni commesse. Qualora il soggetto rimuova le non conformità entro 90 giorni dall'irrogazione della sanzione, l'entità della sanzione è ridotta fino a un quarto, commisurando la riduzione alle non conformità rimosse e al tempo impiegato per rimuoverle.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% nel caso di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 35/2015.
5. L'importo delle sanzioni rimane invariato, indipendentemente dalla decadenza di benefici e dalle ulteriori sanzioni di natura amministrativa e penale che potrebbero derivare dalle violazioni commesse.

Articolo 9 Accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'Osservatorio della Mobilità comunica la relazione di cui art 8 all'ART Cal, che procede al relativo accertamento alla notifica della relativa contestazione e all'emissione dell'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria ovvero che dispone l'archiviazione.
2. Il relativo procedimento è disciplinato dalla l. 24.11.1981 n. 689

ALLEGATO – CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI


| OBBLIGO DI TRASMISSIONE | A | B | C |
|---|--|--------------------------------------|--|
| | PENALE GIORNALIERA PER RITARDATA TRASMISSIONE | PENALE PER OMESSA TRASMISSIONE | COSTO DEI SERVIZI CONCESSI/AUTORIZZATI (*) |
| Articolo 2 | 0,0033% di C | 1,0% di C | annuale |
| Articolo 3, comma 1 | 0,0020% di C | 0,6% di C | mensile |
| Articolo 3, comma 3 | 0,0013% di C | 0,4% di C | annuale |
| Articolo 4, comma 3, 1° periodo | 0,0020% di C | 0,6% di C | mensile |
| Articolo 4, comma 3, 2° periodo | 0,0013% di C | 0,4% di C | annuale |
| Articolo 5, comma 6, 1° periodo, per i servizi di cui al comma 1, lett. a), se non ricorre il caso di cui al comma 4 | 0,0020% di C | 0,6% di C | trimestrale |
| Articolo 5, comma 6, 1° periodo, per i servizi di cui al comma 1, lett. a), se ricorre il caso di cui al comma 4 | 0,0007% di C | 0,2% di C | trimestrale |
| Articolo 5, comma 6, 1° periodo, per i servizi di cui al comma 1, lett. b), se non ricorre il caso di cui al comma 4 | 0,0020% di C | 0,6% di C | semestrale |
| Articolo 5, comma 6, 1° periodo, per i servizi di cui al comma 1, lett. b), se ricorre il caso di cui al comma 4 | 0,0007% di C | 0,2% di C | semestrale |
| Articolo 5, comma 6, 2° periodo | 0,0013% di C | 0,4% di C | mensile |
| Articolo 5, comma 6, 3° periodo | 0,0013% di C | 0,4% di C | annuale |
| Articolo 6, Osservatorio TPL | 0,0007% di C | 0,2% di C | nel periodo di riferimento dei dati |
| Articolo 6, altri dati | fino a 0,0003% di C | fino a 0,1% di C | nel periodo di riferimento dei dati |
| Titolo III Articolo 7 Articolo 7, comma 1, lett. a) e comma 2, 1° periodo | 0,0010% di C | 0,3% di C | annuale |
| Articolo 7, comma 1, lett. b) e comma 2, 1° periodo | 0,0007% di C | 0,2% di C | annuale |
| Articolo 7, comma 1, lett. c) e comma 2, 1° periodo | 0,0007% di C | 0,2% di C | annuale |
| Titolo III Articolo 7 Articolo 7, comma 1, lett. a) e comma 2, 2° periodo | 15 € per singola entità | 300 € per singola entità | - |
| Articolo 7, comma 1, lett. b) e comma 2, 2° periodo | 10 € per singola entità | 200 € per singola entità | - |
| Articolo 7, comma 1, lett. c) e comma 2, 2° periodo | 10 € per singola entità | 200 € per singola entità | - |

(*) Il costo dei servizi è convenzionalmente determinato come segue:

- 12 €/km per i servizi ferroviari;
- 8 €/km per i servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
- 4 €/km per i servizi su strada (gomma).

I valori sono riferiti al 2018 e aggiornati annualmente tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT).

L'ente affidante, previa intesa con l'Osservatorio della Mobilità, può specificare nei contratti (ai fini del 35/2015).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical stroke on the right that crosses the loop.